

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 260/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 104/CGF – RIUNIONE DEL 5 FEBBRAIO 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Avv. Laura Vasselli– Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Avv. Fabio Pesce – Segretario f.f.

1) RICORSO A.S.D. C. ENNESE AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 30.6.2009 CON L’OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE;**
- **DELL’AMMENDA DI €1.000,00 ALLA RECLAMANTE,**

INFLITTE SEGUITO GARA ENNESE/SPORTING PELORO MESSINA DEL 18.1.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 353 del 21.1.2009)

L’A.S.D.C. Ennese ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, il quale aveva comminato sanzioni a carico della squadra (perdita della gara, squalifica del terreno di gioco e ammenda) oltrechè squalifiche a vari calciatori e inibizione a dirigente, in ordine alla gara valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque – Under 21 Ennese/Sporting Peloro Messina disputata il 18.1.2009 e sospesa al 19’40” del secondo tempo per la sopravvenuta mancanza di sicurezza per la prosecuzione della gara, in seguito a tafferugli tra calciatori, a minacce e violenze subite dal direttore di gara e dal cronometrista e ad intemperanze da parte dei sostenitori della squadra ospitante.

In particolare la società reclamante, nell’affermare di concordare con le censure comminate ai calciatori, in quanto il loro comportamento che condusse alla sospensione della gara non può comunque trovare giustificazione, chiede unicamente la revisione dei provvedimenti assunti verso la società, tenuto conto delle precarie condizioni economiche della stessa, ed in particolare chiede:

- a) la riduzione dell’ammenda;
- b) la riduzione della squalifica del campo insieme con la possibilità di disputare le gare interne sul proprio terreno di gioco a porte chiuse e
- c), in subordine, solo quest’ultima possibilità.

Parte ricorrente aggiunge che la società si è prodigata per assicurare il regolare svolgimento della gara, come sarebbe dimostrato dal lodevole comportamento del dirigente La Paglia, nonché dalla comunicazione dello svolgimento dell’incontro fatta alla Questura dal Comune di Enna, su segnalazione della società Ennese.

Il reclamo va rigettato.

I motivi ivi dedotti non sono suffragati da consistenti elementi idonei a condurre all’accoglimento delle richieste. Infatti il numero e l’intensità degli episodi di violenza e di minacce effettivamente

verificatisi in occasione della gara, legittimano la misura delle sanzioni che il giudice di primo grado ha irrogato alla luce del disposto degli artt. 17 e 18 C.G.S..

Quanto alle circostanze evidenziate dalla società Ennese a proprio vantaggio, rilevasi che al comportamento del dirigente La Paglia (che riusciva a fermare il giocatore Cassarà intenzionato a proseguire nei suoi atti di violenza) fa riscontro quello del dirigente Valera (il quale invece, per la sua condotta irruardosa verso l'arbitro, è stato inibito dal giudice di prime cure sino al 18.2.2009) e che la comunicazione fatta pervenire alla Questura, costituendo mera segnalazione preventiva di una manifestazione avente evidenti ripercussioni di ordine pubblico, comunque prescinde e quindi non costituisce un'esimente rispetto agli accadimenti di tipo violento che potevano successivamente intervenire (come è effettivamente avvenuto).

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. C. Ennese di Enna. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO PISA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE ALLA CALCIATRICE RUBBIOLI LYUBA INFLITTA SEGUITO GARA CERVIA CALCIO FEMMINILE/PISA CALCIO FEMMINILE DEL 18.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 60 del 22.1.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio femminile della Lega Nazionale Dilettanti, letto il referto relativo alla gara Cervia/Pisa, disputata il 18.1.2009, irrogava alla calciatrice Rubbioli Lyuba dell'A.S.D. Pisa Calcio Femminile la squalifica per otto giornate di gara perché, a seguito della concessione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria, proferiva frasi offensive nei confronti del direttore di gara e, espulsa dal campo, si avventava contro di questi gridando frasi minacciose, non riuscendo, peraltro, nell'intento di raggiungerlo perché fermata dalle compagne di squadra (Com. Uff. n. 60 del 22.1.2009).

La delibera del Giudice Sportivo è impugnata dall'A.S.D. Pisa Calcio Femminile.

Rileva il Collegio che le deduzioni della società reclamante, dirette genericamente a sindacare il comportamento dei direttori di gara che terrebbero un atteggiamento di sufficienza, se non di derisione, nei confronti delle calciatrici e del calcio femminile in genere, non sono evidentemente censure idonee ad infirmare la delibera impugnata.

Il Collegio, peraltro, pur dovendo confermare il giudizio sulla gravità del comportamento antiregolamentare tenuto dalla calciatrice Rubbioli, ritiene che la sanzione sia eccessiva sulla base dei criteri retributivi ai quali si attiene la Sezione. Si ritiene, pertanto, più proporzionata al fatto commesso dalla calciatrice la squalifica per sei giornate di gara.

Il reclamo, pertanto, è parzialmente accolto in tal senso.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Pisa Calcio Femminile di Pisa, riduce a sei giornate effettive di gara la squalifica inflitta alla calciatrice Rubbioli Lyuba.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO A.S.D. IMM. CASALUNA ORTE C5 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 28.2.2009 AL SIG. NESTA LUCIANO;**
- **SQUALIFICA PER 4 GARE AL CALCIATORE ANTONAZZI MIRKO,**

INFLITTE SEGUITO GARA IMM. CASALUNA ORTE C5/PALESTRINA CALCIO A 5 DEL 17.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 352 del 21.1.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, letto il referto arbitrale relativo alla gara Casaluna Orte Calcio a 5/Palestrina Calcio a 5, disputata il 17.1.2009 per il Campionato Nazionale di Calcio a 5, Serie B, , irrogava le seguenti sanzioni:

1) a carico della società A.S.D. Imm. Casaluna Orte Calcio a 5 l'ammenda di €500,00, in quanto i sostenitori di detta società per tutto il secondo tempo della gara avevano rivolto ingiurie e minacce nei confronti del direttore di gara e, inoltre, perché un proprio calciatore, espulso dal campo, assisteva alla partita dalla tribuna da dove inveiva contro gli arbitri della gara con reiterate ingiurie e minacce e, infine, perché non era stato osservato l'obbligo di assistenza medica durante la gara;

2) a carico del dirigente della stessa società, signor Nesta Luciano, l'inibizione fino al 28.2.2009 per proteste nei confronti dell'arbitro per le quali è stato anche allontanato dal campo;

3) a carico del calciatore della società in questione, Antonazzi Mirko, la squalifica per quattro giornate di gara, perché dopo essere stato espulso dal campo di gioco per somma di ammonizioni, inveiva contro il direttore di gara proferendo frasi offensive e, quindi, collocatosi in tribuna continuava ad offendere e a minacciare gli arbitri (Com. Uff. n. 352 del 21.1.2009).

La A.S.D. Imm. Casaluna Orte Calcio a 5 propone reclamo avverso tale delibera.

La società reclamante non nega gli episodi ma minimizza la loro portata, affermando che i cori del pubblico non sono andati oltre il limite del "folcloristico" e che i comportamenti del dirigente e del calciatori devono essere considerati puniti con eccessiva severità considerando anche che tali comportamenti hanno anche origine nel nervosismo determinato da non sempre limpide decisioni arbitrali.

La società reclamante, invece, ritiene corretta la sanzione per quanto concerne la mancanza di assistenza medica.

Il reclamo va respinto.

Non sono certo espressione di folklore le ingiurie e le minacce urlate dai sostenitori della società reclamante in direzione degli arbitri della gara né possono essere ritenute frutto di "dialettica vocale" le espressioni ingiuriose e minacciose proferite a più riprese dal calciatore Antoniozzi nei confronti del direttore di gara. Quanto alla sanzione a carico del dirigente della società reclamante deve rilevarsi che il signor Nesta non ha avuto affatto quel comportamento civile al quale fa riferimento la reclamante, non potendosi certamente "civile" l'espressione "sei una caroigna" rivolta dal predetto dirigente al direttore di gara.

Il reclamo, in conclusione, va respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Imm. Casaluna Orte 5 di Orte (Viterbo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO A.S.D. LORETO APRUTINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE MOREIRA RODRIGO SEGUITO GARA LORETO APRUTINO C5/AZZURRI CONVERSANO DEL 17.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 352 del 21.1.2009)

L'A.S.D. Loreto Aprutino C5 ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, il quale in ordine alla gara A.S.D. Loreto Aprutino C5/Azzurri Conversano disputata il 18.1.2009 e valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque – Serie B Girone D, aveva comminato, tra le altre sanzioni, la squalifica per 3 gare al calciatore Moreira Rodrigo "per aver colpito, al termine del primo tempo, un calciatore avversario con ripetuti schiaffi al volto".

La società reclamante chiede la revoca e l'annullamento della sanzione irrogata e, in subordine, la diminuzione della stessa, motivando la richiesta con l'affermazione che tra il Moreira ed il calciatore ospite "ci sono state solo e solamente scambi verbali e accuse e non schiaffi come riportato dal R.A."

Il reclamo va rigettato.

Nella specie, dal rapporto arbitrale si evince con ogni chiarezza che il calciatore Moreira Rodrigo è stato espulso insieme con un calciatore avversario in quanto entrambi “al termine del primo tempo durante l’ingresso negli spogliatoi.... si colpivano ripetutamente con schiaffi al volto” ed è tale motivazione che è stata recepita dal giudice di primo grado per la comminazione della squalifica.

A fronte delle risultanze del referto, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata, il ricorrente adduce solo una diversa personale ricostruzione dei fatti, senza però suffragarla nemmeno con un minimo di prova, con la palese inosservanza del fondamentale principio onus probandi incumbit ei qui dicit.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Loreto Aprutino C5 di Loreto Aprutino (Pescara)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO A.S. ATLETIC MONTAQUILA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE BIALLO LETIZIA SEGUITO GARA ATLETIC MONTAQUILA/CALCIO FEMMINILE P.S.E. DEL 18.1.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 60 del 22.1.2009)

L’A.S.D. Athletic Montaquila ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, il quale aveva comminato la squalifica per 3 gare alla calciatrice Biallo Letizia per “aver colpito con un calcio allo stomaco calciatore avversario”, in ordine alla gara Athletic Montaquila/Calcio Femminile P.S.E. disputata il 18.1.2009 e valevole per il Campionato Nazionale Femminile Serie B, Girone C.

La società reclamante ritiene la sanzione incongrua e non rispondente ai canoni di giustizia sportiva, dal momento che la Biallo, in possesso di palla veniva scalfata da dietro da un’avversaria alla quale poi, nella successiva comune caduta a terra, indirizzava involontariamente un colpo col tallone del piede destro. L’avversaria si rialzava subito dopo partecipando alla partita, mentre la Biallo, destinataria del cartellino rosso, abbandonava il campo senza contestazioni o proteste.

Il reclamo va rigettato.

Nella specie, dal rapporto arbitrale si evince con ogni chiarezza che la Biallo è stata espulsa al 26’ del secondo tempo per condotta violenta, poiché “dopo un contrasto con una calciatrice avversaria gli tirava un calcio nello stomaco” ed è tale motivazione che è stata recepita dal giudice di primo grado per la comminazione della squalifica.

A fronte delle risultanze del referto, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata, il ricorrente adduce solo una diversa personale ricostruzione dei fatti, senza però suffragarla nemmeno con un minimo di prova, con la palese inosservanza del fondamentale principio onus probandi incumbit ei qui dicit.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Athletic Montaquila di Montaquila (Isernia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 19 Giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete